



**COMUNE DI ARENZANO**  
**PROVINCIA DI GENOVA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 14.03.2013

## **INDICE**

- Articolo 1 - Istituzione del registro delle unioni civili
- Articolo 2 - Definizione di unione civile
- Articolo 3 - Iscrizione nel registro delle unioni civili
- Articolo 4 - Cancellazione dal registro
- Articolo 5 - Rilascio di attestato di unione civile
- Articolo 6 - Attività di sostegno delle unioni civili

#### Art. 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

1. E' istituito presso il Comune di Arenzano il Registro delle Unioni Civili.
2. Il registro è tenuto presso l'Ufficio Anagrafe, il quale provvede alla registrazione, alle annotazioni ed alle variazioni di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 2 – Definizione di unione civile

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono unioni civili le forme di stabile convivenza fra due persone maggiorenni in relazione di coppia, non unite in matrimonio per scelta o impossibilità.
2. Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione Italiana, "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". L'unione civile tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso allarga ed arricchisce il concetto di "famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" di cui all'art. 29 della Costituzione, consentendo ai cittadini una più libera espressione di sé, attraverso la scelta dell'organizzazione della propria vita e delle proprie relazioni affettive.

#### Art. 3 – Iscrizione nel registro delle unioni civili

1. Indipendentemente dal sesso e dalla nazionalità, due cittadini maggiorenni il cui rapporto rientri nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 e che siano residenti e coabitanti da almeno due mesi nel Comune di Arenzano, possono chiedere che la propria unione civile venga riconosciuta e iscritta sul registro di cui all'art. 1.
2. L'iscrizione nel registro avviene a seguito di domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel registro delle Unioni Civili non può essere accolta per le persone che siano tra loro parenti entro il quarto grado o affini, né per quelle già legate in altra unione civile i cui effetti non siano cessati da almeno sei mesi al momento della domanda di iscrizione, né per coloro che risultino coniugati fino al momento dell'annotazione del divorzio sull'atto di matrimonio.
4. I nuovi residenti iscritti in omologo registro nel Comune di provenienza, se lo richiedono, vengono inseriti immediatamente nel registro delle unioni civili del Comune di Arenzano, fatta eccezione per i soggetti impossibilitati all'iscrizione ai sensi del precedente comma.
5. L'Ufficio Anagrafe richiede agli interessati ogni documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti.

#### Art. 4 – Cancellazione dal registro

1. Il cessare della residenza comune o il trasferimento della stessa in altro Comune determina la cancellazione d'ufficio dal registro, con decorrenza dalla perdita del requisito.
2. In caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o di assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene su istanza di una o di entrambe le parti interessate.

3. L'unione civile cessa immediatamente tutti i suoi effetti in caso di istanza congiunta da parte degli interessati.
4. In caso di istanza di cancellazione non congiunta, gli effetti dell'unione civile cessano decorsi mesi tre dalla presentazione della stessa, ed il Comune provvede a darne tempestiva informazione all'altro componente. La revoca dell'istanza unilaterale, purché avvenuta prima dello scadere del termine trimestrale, ripristina automaticamente l'unione civile.

#### Art. 5 - Rilascio di attestato di unione civile

1. L'Ufficio Anagrafe rilascia attestato di unione civile.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti, doveri, e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 6 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Il Comune di Arenzano provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - a) Casa
  - b) Sanità e servizi sociali
  - c) Politiche per giovani, genitori ed anziani
  - d) Sport e tempo libero
  - e) Formazione, scuola e servizi educativi
  - f) Diritti e partecipazione
  - g) Trasporti
3. Gli atti dell'amministrazione comunale devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale.
4. Il Comune di Arenzano, inoltre, si propone di fornire informazione circa le novità normative e giurisprudenziali relative alle coppie di fatto